

Allegato n. 2

al Regolamento interno del Consiglio

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

CARTA TRADIZIONALE DI FABRIANO

LOGO

Articolo 1: OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1.1. Il presente Regolamento d'uso, insieme agli allegati, definisce le condizioni e le modalità d'uso del Marchio collettivo "CARTA TRADIZIONALE FABRIANO" (di seguito "Marchio"), la cui registrazione è richiesta dal Comune di Fabriano con sede legale in Fabriano (AN), Piazza del Comune 1, CAP 60044 Fabriano (AN)

Articolo 2: TITOLARITÀ E SCOPO DEL MARCHIO

2.1. Il Marchio è di proprietà del Comune di Fabriano, il quale intende avvalersene per tutelare e promuovere la tradizionale carta fabrianese. Questo strumento ha lo scopo di consolidare il prestigio di un prodotto che ha reso e continua a rendere celebre la città in tutto il mondo.

Il marchio "Carta tradizionale Fabriano" sarà utilizzato per:

- Salvaguardare la produzione tradizionale della carta, preservando le antiche tecniche e competenze artigiane.
- Contraddistinguere e certificare la carta tradizionale fabrianese sul mercato, garantendone l'autenticità e la qualità.
- Promuovere la visibilità e l'immagine del prodotto e del territorio di produzione, valorizzando il legame tra la carta e la città di Fabriano.
- Potenziare la comunicazione culturale e turistica, attirando visitatori interessati a scoprire la storia e l'arte della carta fabrianese.

2.2. Per perseguire lo scopo, di cui al punto precedente, il Comune di Fabriano concede l'uso del Marchio collettivo al Consorzio "Carta Fabriano", costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. del Codice Civile (di seguito indicato come "Consorzio"), per l'amministrazione e l'uso dello stesso e fornisce un apposito Disciplinare di produzione, allegato al Regolamento interno del Consorzio unitamente al presente Regolamento.

2.3. Il Consorzio e il Comune, ai sensi del Regolamento Interno del Consorzio, hanno il compito di tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi al Marchio, attraverso iniziative sia concordate tra le parti che autonomamente intraprese nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3) SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE

3.1. Il soggetto legittimato alla rappresentanza legale del Comune è il Sindaco.

3.2. Il soggetto legittimato alla rappresentanza legale del Consorzio è il Presidente del Consorzio.

Art. 4) IL MARCHIO COLLETTIVO "CARTA TRADIZIONALE DI FABRIANO"

4.1. Il marchio è costituito da..... , come da rappresentazione di cui al presente logo a colori:

LOGO

Ar. 5) PRODOTTI E SERVIZI CONTEMPLATI DAL MARCHIO COLLETTIVO

5.1. La registrazione del Marchio collettivo è richiesta per i prodotti e servizi qui di seguito elencati:

Classe 1: Cellulosa; Pasta di cellulosa

Classe 7: Macchine per la produzione di carta

Classe 8: Apparecchi e strumenti azionati manualmente per il trattamento di materiali, e per la costruzione, riparazione e manutenzione

Classe 9: Pubblicazioni elettroniche scaricabili; Libri digitali scaricabili da internet; Software; Piattaforme software; Applicazioni per computer software, scaricabili; occhiali; astucci per occhiali

Classe 11: Dispositivi per l'illuminazione.

Classe 14: Gioielli; Scrigni per gioielli; Scatole per gioielli; Ciondoli per la gioielleria; Bigiotteria; Ornamenti di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Braccialetti per orologi; Cinturini di orologi non in pelle; Orologi; Portachiavi; Ciondoli per portachiavi ad anello; Cofanetti per gioielli Cofanetti per gioielli [scrigni o scatole]; Custodie di presentazione per articoli di orologeria Custodie per articoli d'orologeria [attrezzate]; Porta gioie e porta orologi

Classe 15: Custodie per strumenti musicali; Strumenti musicali

Classe 16: Carta e cartone; Stampati; Articoli per legatoria; Fotografie; Cartoleria e articoli per ufficio, tranne i mobili; Adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; Materiale per il disegno e materiale per artisti; Pennelli; Materiale per l'istruzione o l'insegnamento; Fogli, pellicole e buste in materie plastiche per l'imballaggio e la confezione; Caratteri tipografici, clichés.

Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio

Classe 20: Mobili, specchi, cornici; Contenitori, non di metallo, per lo stoccaggio o per il trasporto.

Classe 21: Vasellame, pentole e recipienti.

Classe 22: Borse [sacchi] per l'imballaggio di materiali sfusi; Tende non di metallo

Classe 23: Fili e filati

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 26: Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Amuleti [non gioielli o per chiavi, anelli o catene]; Ciondoli, non per articoli di gioielleria né per anelli o catenelle portachiavi; Ornamenti per capelli; Frutti, fiori e verdure artificiali

Classe 27 Rivestimenti per pareti e soffitti; Rivestimenti per pavimenti; Tappezzerie, non in materie tessile.

Classe 28: Giochi; Giocattoli; Decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali

Classe 35: Servizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche on-line, di carta, cartone e prodotti realizzati con tali materiali; gestione di punti vendita al dettaglio, in relazione a carta, cartone e prodotti realizzati con tali materiali; Assistenza aziendale alle imprese cartarie artigianali; consulenza strategica e strategico-direzionale d'azienda rivolta alle cartarie artigianali; consulenza in materia di marketing aziendale in ambito cartario; servizi di analisi della fedeltà e delle abitudini dei consumatori, con finalità commerciali, promozionali, o pubblicitarie; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di informazioni commerciali; Organizzazione e gestione di fiere commerciali; Organizzazione e conduzione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali anche in ambito vinicolo; Organizzazioni di esposizioni ed eventi per scopi commerciali o pubblicitari anche in ambito vinicolo.

Classe 40: Trattamento di materiali; Servizi di stampa.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; servizi di formazione e insegnamento in materia di carta; servizi di formazione e insegnamento; servizi di formazione per operatori professionali nel settore della produzione della carta; organizzazione, direzione ed esecuzione di eventi, congressi e conferenze; organizzazione di eventi ricreativi, culturali e artistici; organizzazione di eventi a scopo di istruzione, formazione e scambi culturali; editoria e pubblicazione anche elettronica [non scaricabile] di libri, riviste, giornali, periodici, stampati; pubblicazioni elettroniche.

Classe 42: Fornitura di informazioni tecniche riguardanti la fabbricazione della carta; Servizi di certificazione di processo e di prodotto; Consulenza professionale in materia di tecnologia cartaria; Concessione di contenuti digitali, ovvero diari e blog on-line; Allestimento di piattaforme Internet per il commercio elettronico.

Art 6) SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

6.1. L'uso del Marchio è concesso, su richiesta degli interessati e alle condizioni previste dal presente Regolamento, ai soli soci del Consorzio che rispettino il presente Regolamento e il Disciplinare di produzione. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i soci del Consorzio autorizzati all'uso del Marchio si definiscono "Consortiati".

6.2. In base allo Statuto Consortile, possono essere soci del Consorzio le imprese cartarie artigianali con sede nell'ambito del territorio del Comune di Fabriano che vogliano produrre carta secondo il metodo tradizionale fabrianese ai sensi del Disciplinare di Produzione

In particolare, la richiesta di ammissione al Consorzio dovrà essere presentata al Comune di Fabriano mediante domanda scritta inviata secondo le modalità previste dal regolamento

6.3. L'organo esecutivo dell'amministrazione del Comune di Fabriano verifica l'esistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente ed esprime un parere preventivo e non vincolante in merito all'accoglimento della richiesta di ammissione

A seguito del parere non vincolante, il Consiglio Direttivo del Consorzio delibera: a) l'accoglimento, oppure, b) il rigetto della domanda.

L'eventuale rigetto deve esporre succintamente i motivi che l'hanno determinato.

6.4. I soggetti che acquisiscono la qualifica di Consorziato avranno diritto ad Utilizzare il Marchio secondo il presente Regolamento d'Uso.

6.5. È in ogni caso vietato l'uso del Marchio a soggetti che non siano Consorziati ed in relazione a prodotti che non siano conformi al Disciplinare di produzione.

Art. 7) AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO

7.1. L'Autorizzazione all'uso del Marchio concessa ai Consorziati è non esclusiva, non sub-licenziabile, non cedibile né trasferibile a terzi, ed è concessa a titolo gratuito. Tale Autorizzazione è limitata ai Paesi in cui il Marchio risulta validamente registrato.

L'uso del Marchio al di fuori di tali territori e/o per prodotti o servizi non coperti dalla registrazione non può essere oggetto di autorizzazione. Qualora il Consorzio riscontri un utilizzo del Marchio eccedente l'ambito di protezione conferito dalla registrazione, tale uso sarà considerato non autorizzato, con ogni relativa responsabilità a carico esclusivo dell'utilizzatore.

In tale circostanza, il Consorzio potrà deliberare la revoca dell'Autorizzazione all'uso del Marchio, in conformità a quanto previsto dall'Art. 10.

7.2. L'Autorizzazione è rilasciata al Consorziato dal Consiglio Direttivo contestualmente alla delibera di ammissione al Consorzio di cui al precedente art. 6.

7.3. Il Consorzio si riserva la facoltà di disporre la cessazione immediata dell'uso del Marchio, mediante comunicazione scritta inviata ai Consorziati a mezzo raccomandata o pec, laddove la prosecuzione dell'uso del Marchio esporrebbe il Consorzio e/o i Consorziati a rischi legali o ad altri possibili pregiudizi, ovvero laddove la prosecuzione dell'uso del Marchio potrebbe incidere negativamente sulla buona reputazione del Consorzio e/o dei Consorziati.

In ogni caso, il Consorzio non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni, perdite o conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla cessazione dell'uso del Marchio disposta ai sensi della presente clausola, restando altresì esclusa qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo a favore dei Consorziati.

7.4. L'autorizzazione si intende automaticamente revocata nel caso in cui il Marchio cessi di esistere, per qualsiasi motivo

Art. 8) L'UTILIZZO DEL MARCHIO

8.1. Il Consorziato è tenuto al costante possesso e rispetto delle condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione d'uso del Marchio.

8.2. In particolare, i Consorziati devono:

- utilizzare il Marchio in modo conforme alle disposizioni del presente Regolamento ogniqualvolta produca e/o commercializzi prodotti realizzati secondo il disciplinare tecnico adottato dal Consorzio. L'uso del Marchio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal presente Regolamento, al fine di garantire la corretta identificazione dei prodotti conformi agli standard produttivi e qualitativi previsti.
- utilizzare il Marchio esclusivamente per i prodotti e i servizi per i quali è stata rilasciata l'Autorizzazione all'uso;
- utilizzare il Marchio esclusivamente sul prodotto, sulle confezioni dei prodotti, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili al prodotto in

questione; dietro richiesta del Consorzio, ciascun Consorziato invierà al Consorzio foto o estratti, in formato elettronico, relativi all'utilizzo del Marchio per le opportune verifiche;

- astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione con il Marchio o comunque interferire con lo stesso;
- utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, alterazioni, o aggiunte, rispettandone puntualmente la conformazione grafica, le forme, i colori e le proporzioni;
- non utilizzare il Marchio in modo da essere confuso, assimilato, collegato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale del Consorziato; il Marchio può essere utilizzato ed apposto anche in abbinamento con altre denominazioni purché queste siano chiaramente riconducibili alle attività e/o alla struttura per la quale è stato concesso il Marchio;
- nel caso di uso all'interno del sito internet dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie per l'individuazione delle attività del concessionario per cui è stato concesso il Marchio;
- non cedere l'autorizzazione d'uso o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi;
- astenersi da qualsiasi condotta lesiva della reputazione del Marchio, del Consorzio, degli altri Consorziati;
- collaborare attivamente con il Consorzio per la salvaguardia e la tutela del Marchio, in particolare segnalando tempestivamente ogni usurpazione, contraffazione, imitazione del Marchio, o qualsiasi altra forma di violazione, anche se solo sospettata, di cui dovessero venire a conoscenza e che sia tale da arrecare pregiudizio al Marchio.

8.3. L'uso del marchio da parte di soggetti utilizzatori in un prodotto composto, elaborato o trasformato potrà consistere esclusivamente nel riferimento al Marchio nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi. Il riferimento non dovrà essere utilizzato in modo tale da creare rischio di confusione con il Marchio o comunque interferire con lo stesso.

8.4. Il corretto uso del Marchio e il pieno rispetto del presente Regolamento sono oggetto di controllo da parte del Consorzio, attraverso i propri organi ovvero attraverso soggetti appositamente delegati, anche in veste di vigilatori, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

8.5. Ciascun Consorziato utilizza il Marchio sotto la propria esclusiva responsabilità: ciascun Consorziato è autonomamente responsabile nei confronti dei terzi in relazione all'utilizzo del Marchio, ed è tenuto a manlevare il Consorzio e il Comune da qualsiasi richiesta risarcitoria o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, relativamente a propri prodotti e/o servizi contraddistinti dal Marchio.

8.6. L'uso del Marchio da parte del Consorziato vale a tutti gli effetti quale prova d'uso, ai sensi delle disposizioni in materia di mantenimento della validità dei marchi e l'uso si intende, a questo fine, a favore del titolare del Marchio, vale a dire il Consorzio. Ciascun Consorziato è quindi tenuto, dietro semplice richiesta, a fornire al Consorzio o a chi da esso incaricato ogni informazione e documentazione utile a comprovare l'utilizzo del Marchio.

8.7. Il Consorzio può in ogni momento, senza vincoli di forma, impartire al singolo Consorziato o all'insieme dei consorziati particolari accorgimenti e prescrizioni circa l'utilizzo del Marchio.

8.8. Inoltre, ogni Consorziato assume l'obbligo di:

- a) assoggettarsi alle verifiche del Consorzio previste all'art. 9 del presente Regolamento, consentendo il libero accesso agli incaricati dallo stesso, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- b) adempiere a tutte le azioni correttive delle eventuali non conformità rilevate circa l'utilizzo del Marchio;
- c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del Marchio;
- d) non utilizzare il Marchio se l'autorizzazione all'uso gli è stata revocata, sospesa ovvero vi abbia rinunciato.

8.9.) Il Consorziato che non ottemperi alle modalità d'uso del Marchio previste nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni di cui agli articoli successivi.

Art. 9) CONTROLLI E AZIONI A TUTELA DEL MARCHIO

9.1. Il Consorzio effettua gli opportuni controlli del possesso dei requisiti per l'utilizzo del Marchio da parte dei Consorziati nonché la vigilanza del rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento, anche attraverso soggetti terzi da esso incaricati, accedendo alle sedi dei Consorziati ove necessario, o richiedendo agli stessi informazioni e documenti funzionali alle verifiche.

9.2. I Consorziati si impegnano a non ostacolare lo svolgimento delle attività di verifica e controllo e a collaborare con il Consorzio e con i soggetti da esso incaricati.

9.3. In caso di irregolarità e violazioni, il Consorzio provvede a norma dell'art. 10 del presente Regolamento.

9.4. Le azioni a tutela del Marchio - sia a livello stragiudiziale, che amministrativo e giudiziale - spettano esclusivamente al titolare del Marchio, il Comune di Fabriano, nella persona del Sindaco.

9.5. I Consorziati si impegnano a segnalare tempestivamente al Consorzio eventuali fenomeni di usurpazione, contraffazione, irregolarità e abusi a danno del Marchio affinché il Consorzio possa informare a sua volta il Comune che deciderà, di concerto con il Consorzio, l'assunzione delle iniziative del caso.

9.6. Il Consorzio provvede a promuovere e diffondere la conoscenza del Marchio nell'interesse ed a vantaggio di tutti i Consorziati e soggetti utilizzatori.

Art. 10) SANZIONI

10.1. In caso di violazione del presente Regolamento da parte di un Consorziato, il Consiglio Direttivo del Consorzio informa l'interessato per iscritto della riscontrata violazione e gli concede un termine congruo - comunque non inferiore a 30 giorni - per fornire eventuali giustificazioni e chiarimenti o per essere ascoltato. Dell'eventuale audizione si redige apposito verbale.

10.2. Se le giustificazioni e i chiarimenti sono valutati come soddisfacenti da parte del Consiglio Direttivo del Consorzio, è disposta l'archiviazione della contestazione e se ne dà avviso al Consorziato interessato.

10.3. Se non sono forniti giustificazioni o chiarimenti o se, pur forniti, non sono tali da escludere la violazione e dunque la fondatezza della contestazione, il Consiglio Direttivo applica al Consorziato cui è stata fatta la contestazione le seguenti sanzioni, da modulare in relazione alla specifica entità della

violazione:

- a. Richiamo scritto: questa misura viene irrogata a fronte di violazioni commesse senza mala fede e che non comportano un pregiudizio al Marchio, al Consorzio, i suoi organi e i Consorziati e che, nel contempo, non determinino inganno per i consumatori;
- b. Sospensione: l'autorizzazione d'uso del Marchio è sospesa per un periodo da tre mesi ad un anno in caso di gravi violazioni. Costituiscono in ogni caso gravi violazioni: l'uso del marchio in modalità impropria; il rifiuto per due o più volte della visita dei soggetti incaricati dei controlli dal Consorzio o il rifiuto per due o più volte di fornire le informazioni e i documenti necessari alle verifiche; la mancata correzione entro il termine concesso di una non conformità o violazione già contestata; la commissione di nuove violazioni a seguito di un Richiamo scritto;
- c. Revoca dell'autorizzazione d'uso del Marchio: questa misura viene irrogata nel caso di gravissime e/o reiterate condotte contrarie al presente Regolamento e/o che arrechino grave nocumento al Marchio. A titolo esemplificativo, danno luogo alla revoca: la perdita da parte del Consorziato del requisito soggettivo di Socio del Consorzio non comunicata dal Consorzio; l'aver ignorato plurimi richiami scritti; la commissione di nuove violazioni nel periodo di Sospensione o successivamente allo stesso; fallimento o cessazione dell'attività d'impresa; utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti; la registrazione o l'uso posteriore come marchi individuali di marchi identici o simili al Marchio.

10.4. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati dall'Organo Direttivo del Consorzio ai Consorziati interessati tramite raccomandata o pec.

10.5. Ogni provvedimento con cui è emessa una sanzione deve essere motivato.

10.6. L'impresa può fare ricorso contro le decisioni della Consorzio, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
II. La società consortile ha l'obbligo di trattare il ricorso entro 90 giorni dal suo ricevimento.

10.7. L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni o altre azioni di tutela da parte del Consorzio o degli altri Consorziati che ne avessero titolo a causa della violazione.

Art 11) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

11.1. Gli atti e le informazioni riguardanti i Consorziati si considerano riservati, salvo contrarie disposizioni di legge o autorizzazione scritta del Consorzio.

11.2. Il Consorzio e i soggetti preposti al controllo sono tenuti al rispetto del segreto professionale.

Art. 12) RECESSO E RINUNCIA

12.1. Il Consorziato può sempre recedere dal Consorzio.

12.2. La comunicazione del recesso comporta la rinuncia all'autorizzazione d'uso del Marchio e deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata o pec al Consiglio Direttivo del Consorzio.

12.3. A seguito di recesso, cessa immediatamente ogni diritto all'utilizzo del Marchio.

ARTICOLO 13

Esclusione

13.1. Il Consiglio Direttivo del Consorzio può deliberare l'esclusione nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dallo Statuto o a seguito della sanzione di revoca dell'autorizzazione d'uso del Marchio.

13.2. In ogni caso, a seguito di esclusione, cessa immediatamente ogni diritto all'utilizzo del Marchio.

Art. 13) CONTROVERSIE

13.1. Le controversie derivanti dal presente Regolamento o ad esso relative, che non possano essere risolte in via amichevole tra le parti, saranno deferite ad un arbitrato, ad opera di un collegio di tre arbitri le cui decisioni saranno vincolanti per le parti stesse.

Art. 14) MODIFICHE AL REGOLAMENTO

14.1. Le modifiche al presente regolamento vengono deliberate dal Comune previo accordo con il Consorzio.

14.2. Le modifiche deliberate saranno oggetto di deposito presso gli Uffici marchi competenti. Le modifiche avranno effetto a decorrere dalla data di iscrizione delle stesse nei registri marchi.

14.3. Le modifiche verranno comunicate ai Soggetti tramite apposito avviso unitariamente al testo del Regolamento come modificato.